



## STATUTO DELLA FONDAZIONE

### DENOMINAZIONE E SEDE

#### ART. 1

E' costituita da Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata - e da Federmanager una Fondazione denominata "Fondazione per l'Istituto Dirigenti Italiani" (I.D.I.).  
La Fondazione ha sede legale in Milano.

### SCOPO

#### ART. 2

La Fondazione si rivolge ai dirigenti e quadri superiori ed ha per scopo:

- la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione ed il perfezionamento del management d'impresa;
- la diffusione delle tematiche relative alla direzione aziendale con riferimento agli aspetti della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle responsabilità dei dirigenti e quadri superiori;
- il mantenimento di rapporti con Università e Centri di studio italiani ed esteri al fine di promuovere l'aggiornamento delle tecniche e degli strumenti più evoluti nel campo della gestione, dell'organizzazione, dello sviluppo;
- la partecipazione ad iniziative tendenti a rendere sempre più stretti i rapporti scuola-industria;
- la edizione e la diffusione di pubblicazioni aventi per oggetto l'informazione relativa a problemi culturali e professionali del management d'impresa;
- ogni altra attività che si rilevi utile per il raggiungimento delle finalità dell'Ente.


### PATRIMONIO SOCIALE

#### ART. 3

La Fondazione svolge la propria attività:

- con le rendite del fondo di dotazione;
- con gli eventuali contributi e liberalità dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni, Organismi Internazionali, Enti pubblici, Società ed istituti privati, persone fisiche;
- con i contributi derivanti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti e i quadri superiori industriali;
- con gli eventuali proventi derivanti dall'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, fermo restando, nel lungo periodo, la conservazione del suo valore.



La Fondazione può svolgere anche attività commerciali o connesse, realizzate in via del tutto secondaria, marginale e accessoria. I ricavi netti delle attività collaterali saranno destinati al raggiungimento dei fini sociali. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

## **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

### **ART. 4**

Gli Organi sociali della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Direttore (se nominato)
- il Collegio dei Revisori dei Conti

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 5**

Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da 6 (sei) membri, di cui 3 (tre) nominati dalla FEDERMANAGER e 3 (tre) dalla CONFAPI.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

E' consentito alle Organizzazioni che li hanno designati di provvedere alla loro sostituzione prima della scadenza naturale mediante comunicazione scritta al Presidente e al Consiglio di Amministrazione. Il membro sostituito seguirà la naturale scadenza del mandato triennale mantenendo la stessa anzianità di quello sostituito.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto tra i Componenti il Consiglio stesso e viene designato a tale carica, alternativamente, da FEDERMANAGER e CONFAPI.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento scelto tra i componenti della Rappresentanza (Parte sociale) che non esprime il Presidente.

## **POTERI**

### **ART. 6**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare al Consiglio spetta:

- approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- stabilire i criteri di riscossione e di gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e di fissare i programmi e le iniziative idonee al raggiungimento dello scopo sociale;
- accettare contributi una-tantum o periodici da parte di persone, società ed organismi nazionali ed internazionali, che intendano contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- stabilire le quote dovute dagli utenti dei servizi che la Fondazione intende fornire nell'ambito delle sue finalità statutarie;
- nominare un eventuale Direttore fissandone le attribuzioni e gli emolumenti;
- deliberare le modifiche statutarie con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- istituire su proposta congiunta di Confapi e Federmanager, delle articolazioni regionali nelle forme e con i compiti stabiliti dalle stesse organizzazioni.

- deliberare circa gli acquisti e i trasferimenti dei beni mobili e immobili;
- delibera sulla gestione del personale (assunzioni, licenziamenti, trattamento giuridico ed economico) che svolge il lavoro presso la Fondazione;
- delibera sui compensi e/o gettoni presenza da attribuire agli organi sociali, stabiliti di comune accordo da Federmanager e Confapi
- conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;

## LE CONVOCAZIONI

### ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno, sette giorni prima della riunione o, in casi d'urgenza, almeno tre giorni prima.

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si tenga per audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nella sede legale della Fondazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui il presente Statuto preveda una diversa maggioranza, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario del Consiglio, quest'ultimo nominato di volta in volta. La registrazione delle riunioni viene utilizzata come modalità operativa di ausilio alla redazione del verbale e potrà essere messa a disposizione di tutti i Consiglieri per tutelare il diritto a richiedere modifiche e/o integrazioni. Le registrazioni non costituiscono un allegato al verbale, ma esclusivamente uno strumento a beneficio degli amministratori per verificare l'accuratezza di quanto trascritto nel verbale medesimo.


## IL PRESIDENTE

### ART. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;



A handwritten signature in black ink, located at the bottom of the page.

- adotta in caso di necessità ed urgenza, d'intesa con il Vice Presidente, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- svolge gli altri compiti allo stesso demandati dallo Statuto o che gli siano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore

## **IL VICE PRESIDENTE**

### **ART. 9**

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

## **IL DIRETTORE**

### **ART. 10**

In caso di nomina del Direttore della Fondazione, questi partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di esprimere pareri e valutazioni non vincolanti; qualora non altrimenti disposto dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore svolge le funzioni di segretario dello stesso Consiglio. Il Direttore dipende gerarchicamente dal Presidente.

All'atto della nomina del Direttore, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione le deleghe da affidare al Direttore. E' fatta facoltà del Presidente proporre al Consiglio di Amministrazione la revoca di dette deleghe.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **ART. 11**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 4 (quattro) membri effettivi, di cui due nominati da FEDERMANAGER, e due da CONFAPI. Il Presidente è scelto tra i componenti della Parte Sociale che non esprime il Presidente del CdA.

I soci fondatori nominano, inoltre, due membri supplenti, uno per parte, con il compito di sostituire i membri effettivi in caso di decadenza, revoca, rinuncia o decesso degli stessi.

I componenti del Collegio, siano essi effettivi sia supplenti, durano in carica 3 (tre) anni.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili o all'Albo dei Commercialisti.

Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché esprimere parere sul rendiconto economico-finanziario.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei componenti del Collegio ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto da inviare per posta elettronica, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai componenti del Collegio, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio video conferenza.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

## **ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **ART. 12**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e accompagnato dall'apposita relazione del Collegio dei Revisori entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero entro il mese di aprile (in casi eccezionali entro 6 mesi).

Il bilancio regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nei libri sociali.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

## OSSERVATORIO NAZIONALE CONFAPI - FEDERMANAGER

### ART. 13

E'istituito presso la Fondazione l'Osservatorio Nazionale Confapi-Federmanager, la cui regolamentazione è demandata a specifici accordi delle parti.

## COMPENSI E RIMBORSI SPESE

### ART. 14

Per tutte le cariche di cui agli artt 5, 8, 9, 10, 11, 13. possono essere previste dal Consiglio di Amministrazione indennità su formale indicazione congiunta di Confapi e Federmanager, la cui entità viene stabilita dalle stesse parti. Le spese per la partecipazione alle riunioni degli Organi saranno rimborsate secondo criteri preventivamente definiti dal Consiglio di Amministrazione.

## CESSAZIONE E SCIoglIMENTO

### ART. 15

In caso di cessazione e scioglimento, per qualsiasi ragione, della Fondazione o impossibilità di raggiungere i propri scopi, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di 2 (due) liquidatori, dei quali uno designato dalla FEDERMANAGER e uno designato dalla CONFAPI.

Il Consiglio determinerà, altresì, all'atto della messa in liquidazione, i compiti e i compensi dei liquidatori e successivamente ne approverà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme e iniziative scelte di comune accordo dai soci fondatori e/o ad altro ente o istituto aventi analoghe finalità nel rispetto del codice civile.

## DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge in materia.

*Joan Ori*  
*G. Maffei*

